

St. Gallen, 30. Juni 2023

Birgit Dickenmann
Telefon 071 282 35 35
birgit.dickenmann@ahv-ostschweiz.ch

Info 01/2023 – Tutto ciò che c'è da sapere sul settore delle assicurazioni sociali

Gentili Signore e Signori

Siamo lieti di informarvi dei seguenti sviluppi nell'area del 1° pilastro:

1. Telelavoro – nuovo accordo a partire dal 1° luglio 2023

Con la nostra newsletter "Kompakt 11/2022", abbiamo informato che la fase transitoria dell'applicazione flessibile delle norme di assoggettamento è stata prorogata fino al 30 giugno 2023. Il nuovo accordo, che viene sottoscritto da alcuni stati, non prevede dal 1° luglio 2023 alcuna modifica di competenza in materia di assicurazioni sociali in caso di telelavoro inferiore al 50%.

L'accordo multilaterale contiene una norma derogatoria in materia di copertura assicurativa, al fine di agevolare il telelavoro nell'interesse dei lavoratori e dei loro datori di lavoro anche dopo il 30 giugno 2023. Affinché l'accordo sia applicabile, sia lo Stato del datore di lavoro che quello di residenza del lavoratore devono aver firmato l'accordo. Un elenco di questi Stati è disponibile all'indirizzo: <https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland>

Oltre alla Svizzera, ad oggi hanno firmato l'accordo i seguenti Stati: Germania, Austria, Belgio, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovacchia, Repubblica Ceca, Liechtenstein e Norvegia.

L'accordo multilaterale riguarda le persone a cui si applica anche l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE rispettivamente la Convenzione AELS. Non è applicabile a:

- persone che svolgono anche un'attività diversa dal telelavoro nello Stato di residenza firmatario dell'accordo (ad esempio, visita ai clienti, attività accessoria indipendente);
- persone che svolgono anche un'attività nell'UE rispettivamente nell'AELS al di fuori del loro Stato di residenza firmatario dell'accordo e della Svizzera;
- persone che, oltre al datore di lavoro svizzero, lavorano per un altro datore di lavoro situato nell'UE rispettivamente nell'AELS;
- lavoratori indipendenti.

1.1 Impatto sui lavoratori frontalieri nelle relazioni con la Germania, l'Austria e il Liechtenstein

A partire dal 01.07.2023, i frontalieri che sono impiegati da un datore di lavoro svizzero e che telelavorano dalla Germania, dall'Austria o dal Liechtenstein per meno del 50% (max. 49,9% del tempo di lavoro totale) possono

rimanere assicurati in Svizzera. In linea di principio, il telelavoro presuppone l'utilizzo di risorse informatiche. Per il calcolo si deve tenere conto della situazione ipotizzata per i 12 mesi di calendario successivi. Il limite può quindi essere superato in un mese o in una settimana, a patto che venga bilanciato nel corso dell'anno. Si presume che il passaggio dal telelavoro nel Paese di residenza al lavoro in loco avvenga con una certa regolarità. Se una persona ha più datori di lavoro svizzeri, l'orario di lavoro si applica a tutti i datori di lavoro.

1.2 ALPS

Affinché l'accordo sia applicabile, è necessario presentare una domanda nello Stato del datore di lavoro. Come datore di lavoro in Svizzera, potete inserire e presentare la domanda in ALPS. A partire dal 01.07.2023 sarà disponibile un nuovo caso aziendale "telelavoro transfrontaliero". Dopo la presentazione, il caso aziendale viene automaticamente trasmesso all'ente previdenziale estero del Paese di residenza del dipendente. Se l'ente previdenziale estero accetta la domanda, viene generato automaticamente un certificato A1 e il caso aziendale viene chiuso.

La durata del certificato A1 è limitata a tre anni. Se le circostanze non sono cambiate, il datore di lavoro può presentare una nuova domanda e richiedere un nuovo certificato.

Il certificato A1 è generalmente valido dalla data della domanda, ma può essere rilasciato retroattivamente per un massimo di tre mesi. Inoltre, nell'ambito di un accordo transitorio, è possibile il rilascio retroattivo a partire dal 01.07.2023 per le domande presentate entro la fine di giugno 2024. Non è quindi necessario presentare la domanda immediatamente il 01.07.2023.

I frontalieri che vivono in Stati UE confinanti possono essere esentati dall'assicurazione sanitaria svizzera ("diritto di opzione"). Nei casi in cui si applica l'accordo multilaterale, in via eccezionale è possibile caricare nell'ALPS la prova della copertura da parte di un'assicurazione sanitaria estera al posto dell'esenzione dall'assicurazione sanitaria obbligatoria rilasciata dall'ufficio cantonale del cantone di lavoro.

1.3 Telelavoro inferiore al 25% rispetto a tutti gli stati UE/AELS – applicazione delle regole ordinarie

L'accordo si applica al telelavoro transfrontaliero tra il 25% e il 49,9% del tempo di lavoro complessivo. Le regole e le procedure ordinarie applicabili prima della pandemia continuano ad applicarsi al telelavoro transfrontaliero al di sotto del 25%, anche se viene svolto in uno Stato firmatario dell'accordo. La corrispondente istituzione dello Stato di residenza è competente per determinare l'assoggettamento assicurativo e richiedere il certificato A1.

Per quanto riguarda l'assoggettamento alle assicurazioni sociali in caso di pluriattività (escluso il telelavoro), la regola del 25% è stata ed è tuttora applicabile. Se una parte sostanziale del lavoro ($\geq 25\%$) è svolta nello Stato di residenza, la persona è considerata assoggettata nello Stato di residenza. Se nessuna parte sostanziale del lavoro ($< 25\%$) è svolta nello Stato di residenza, la persona interessata è assoggettata nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro.

1.4 Distacco in caso di telelavoro temporaneo (100%) in uno Stato dell'UE o dell'AELS

Gli Stati che applicano le regole europee di coordinamento hanno concordato di interpretare le disposizioni sul distacco in modo tale che il distacco ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004 sia possibile anche in caso di telelavoro temporaneo e puntuale a tempo pieno (100% del tempo di lavoro). Pertanto, un datore di lavoro svizzero può distaccare un dipendente per telelavorare in uno Stato dell'UE rispettivamente dell'AELS, indipendentemente da chi ha avviato il telelavoro transfrontaliero, nella misura in cui sia stato concordato tra il dipendente e il datore di lavoro.

Se le condizioni del distacco sono soddisfatte e il telelavoro transfrontaliero non supera la durata massima di 24 mesi, il distacco è possibile, ad esempio, nelle seguenti situazioni:

- cura di parenti all'estero;
- motivi medici;
- chiusura degli uffici per ristrutturazione;
- telelavoro da una località di vacanza.

Il testo integrale della comunicazione è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni/telearbeit.html>

2. Deduzione degli interessi sul capitale proprio investito

Il calcolo dei contributi degli indipendenti si basa sul reddito, diminuito dell'interesse del capitale proprio investito nell'azienda. Per stabilire la deduzione dell'interesse si considerano i rendimenti avuti dai prestiti in franchi svizzeri di diverse categorie di debitori delle tre categorie «Istituti di emissione di obbligazioni fondiarie», «Banche commerciali» e «Industria e commercio» con una durata di 8 anni.

Secondo la comunicazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, la media per lo scorso anno è stata dell'1,499%. Per il 2022 si avrà quindi una deduzione degli interessi per la prima volta dopo diversi anni, che ammonta all'1,5% (arrotondato per eccesso secondo l'art. 18 cpv. 2 OAVS).

I nostri collaboratori restano volentieri a vostra disposizione per eventuali domande.

Cordiali saluti

**Ostschweizerische Ausgleichskasse
für Handel und Industrie**



Andreas Fässler
Amministratore